

Per scaricare dalle tasse la benzina non necessaria scheda carburante

Posted by Paolo Florio on 14 November 2013 at 12:00 AM

Prima del 2011, per scaricare dalle tasse il costo della benzina era necessario compilare le cosiddette **schede carburanti**. Questi modelli prestampati dovevano essere compilati, secondo legge, in modo preciso, con tutta una serie di dati (litri acquistati, prezzo al litro, data acquisto, tipologia carburante, chilometri percorsi) e con il timbro e la firma del gestore dell'impianto. Si trattava di una serie di adempimenti che scoraggiavano il conducente dalla corretta compilazione, dovendo perdere almeno quindici minuti per fare benzina, pagare e avere la scheda carburante compilata correttamente.

In diverse cause contro l'Agenzia delle Entrate non mancavano le **contestazioni** in sede di verifica fiscale. Veniva spesso accertata l'errata compilazione della scheda, riprendendo a tassazione il costo e l'IVA "illegittimamente" detratta. Senza considerare che, in alcuni casi, il contribuente è stato anche condannato penalmente **[1]** per l'utilizzo di schede presuntivamente false, poiché – ad esempio – la firma o la sigla sulla scheda non corrispondeva a quella del titolare dell'impianto.

In teoria, la semplice indicazione di un solo rifornimento effettivamente realizzato, ma riportato in una scheda con la firma inserita dal contribuente e per un ammontare di pochi euro poteva essere sufficiente per integrare un reato di utilizzo di documentazione per **operazioni inesistenti**.

Finalmente, con una legge del 2011 **[2]** è stato previsto l'**esonero** dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano carburante (benzina, diesel o gas) esclusivamente mediante **carte di credito, carte di debito e carte prepagate**.

La disciplina della scheda carburante non viene meno, ma continua a operare per tutti quelli che non acquistano carburante mediante strumenti di pagamento elettronico (ad esempio bonifico, contanti, assegni, etc). È evidente che, nel caso di rifornimenti effettuati mediante **distributore automatico**, il pagamento con carta di credito è l'unico modo per poter scaricare il costo e l'IVA.

Mezzi di pagamento ammessi per usufruire dell'esonero

Ai fini dell'esonero deve trattarsi di acquisti di **carburante** effettuati esclusivamente mediante:

1. carte di credito
2. carte di debito (**bancomat**);
3. carte prepagate.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate**[3]** la carta elettronica:

1. deve essere intestata al soggetto che esercita l'attività d'impresa o al professionista (avvocato, commercialista, etc.);
2. può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi, ma l'acquisto di carburante deve risultare da una transazione distinta;
3. può essere utilizzata anche per altri acquisti personali e non rientranti nell'attività.

Con riferimento alla documentazione necessaria ai fini della detrazione IVA (e della deduzione del costo d'acquisto), l'Agenzia delle Entrate **[3]** ha precisato che l'**estratto conto** deve riportare gli elementi necessari all'individuazione dell'acquisto e quindi la data del rifornimento, il distributore presso cui è stato effettuato il rifornimento e l'ammontare del corrispettivo.

Esempio di risparmio fiscale per il costo della benzina

Prendiamo il caso di un professionista che spende € 125,00 a settimana di benzina o diesel. In un mese avrà speso la cifra di € 500,00, di cui € 409,83 di imponibile ed € 90,17 di IVA.

Innanzitutto, il contribuente potrà dedurre il **40% dell'IVA** pagata per l'acquisto del carburante. Essa corrisponde a € **36,07** (= € 90,17 x 40%). Egli, pertanto, avrà un credito IVA di € 36,07 che potrà compensare con l'IVA delle fatture emesse.

Oltre all'Iva, il professionista potrà dedurre dai costi anche il 20% dell'imponibile e dell'Iva non detratta, per cui € 92,78 (€ 463,93 per 20%). Se il contribuente paga un'aliquota del 30% avrà un risparmio di imposta di € **27,83** (= € 92,78 * 30%).

Tra Iva e imposte il risparmio fiscale è pari a circa € 63,90 al mese, che su base annuale corrisponde a **€766,80**, per cui vale la pena pagare sempre con carta di credito e portare gli estratti al proprio commercialista.

[1] Cass. sent. n. 912/2012 del 13.01.2012; Cass. sent. n. 10987/2012 del 21.03.2012.

[1] Art. 7, comma 2, lett. p) del D.L. 70/2011.

[2] Circ. Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2012

Paolo Florio

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: [Per scaricare dalle tasse la benzina non necessaria scheda carburante](#)